

Spett./le

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche

Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Federica Fratoni**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

Andrea Rafanelli

regionetoscana@postacert.toscana.it

Comune di Montignoso

Sindaco Lorenzetti Gianni

Assessore all'ambiente Poggi Massimo

Commissione Consigliare di Controllo Discarica

protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Comune di Pietrasanta

Commissario Giuseppe Priolo

Ufficio Ambiente sujen Mancini

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

ARPAT Massa-Carrara e **ARPAT** Lucca, **ARPAT** Regione Toscana

arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

e P.C.

Azienda **USL** Toscana nord-ovest - dipartimento Prevenzione

protocollo.usl1@postacert.toscana.it

Azienda **USL 2** Lucca - dipartimento Prevenzione

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Comune di Forte dei Marmi

Sindaco Bruno Dott. Murzi

Assessore all'ecologia Enrico Ghiselli

protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

Comune di Seravezza

Sindaco Tarabella Riccardo

Assessore all'ambiente Venè Dino

protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

GAIA Servizi Idrici Spa

protocollo@gaia-spa.it

Oggetto: Richiesta AIA e VIA, Analisi integrative e Incontro con Regione Toscana

Premesso che: Ci sembrava opportuno rispondere e ampliare alla luce di fatti recenti la risposta fatta sulla interrogazione n° 1295 (12 OTT 20197/ 2171)

Se valutiamo l'operato della discarica seguendo i rapporti annuali di ARPAT ci chiediamo come sia possibile non ravvisare problematiche che devono essere attentamente valutate ben oltre quello che può scaturire da una visita all'impianto come quella effettuata il 28/08/2017 dove si comunica da parte dell'Assessore Fratoni e da chi ha eseguito l'ispezione a Cava Fornace che non sono state ravvisate particolari criticità. (Vedi tabelle allegate)

Le problematiche di una discarica posizionata, come è noto, in **un sito non idoneo**, ad alto rischio idrogeologico e sismico, con falde d'acqua attive che passano sotto il suo corpo, con la presenza di centri abitati a poche centinaia di metri, **aziende artigianali** come "la Bottega di Adò" e la fabbrica di gelati **Giuntoli**, una zona protetta e habitat di decine di specie animali come il **lago di Porta**, non possono essere correttamente valutati con una semplice visita fisica. Ci viene spontaneo chiedere come mai l'Assessore Fratoni, col documento inviato dalla Regione 1 (AOOGRT_0417136_2017-09-01) settembre u.s. al Comitato dei Cittadini, e alle amministrazioni del territorio, comunicava l'intenzione del suo ufficio di procedere ad ispezione entro la fine di settembre per poi avviare una serie di controlli per le problematiche evidenziate da ARPAT, quando invece tale ispezione era già stata effettuata e senza nemmeno prevedere la dovuta partecipazione della Commissione di controllo della discarica e dei rappresentanti delle quattro amministrazioni comunali del territorio.

In merito ai controlli delle acque e sedimenti, facendo riferimento al piano di controllo del Comune di Montignoso si afferma che gli esiti analitici non hanno evidenziato criticità, omettendo, però, di dire a quali analisi ed effettuate in quale date, considerato che le ultime risultano essere state eseguite nel periodo che va dall'11/09/2015 fino al 20/09/2016, vecchie di un anno, un po' troppo visto la continua attività della discarica. E comunque, già in quel periodo, iniziavano a segnalare un aumento significativo del mercurio 0.010 a 0,037 e 0,040, triplicato tra l'inizio e la fine dei controlli. Sono state fatte analisi sui composti clorurati (tra cui rientra il triclorometano) ma solo nella zona del Lago di Porta e **NON** sui PCB, sulle diossine e sui furani. Ci pare opportuno evidenziare che la discarica accoglie, principalmente, terre provenienti da fuori provincia, sulle quali vi è obbligo di fare sempre i controlli sulla presenza **PCB, diossine e furani** e tali controlli andrebbero estesi anche alle eventuali analisi aggiuntive come anche i controlli sui composti clorurati, a rete allargata su tutti i punti di controllo. Quindi è opportuno che siano effettuati anche sulle acque in uscita in prossimità della discarica dato che, per loro natura, i composti clorurati tendono ad evaporare o a depositarsi sul fondo e stratificarsi nelle falde acquifere.

La presenza di **fibre di amianto** aereo-disperse, rilevate da ARPAT, anche se considerate sotto la soglia di pericolosità, con valori peggiorativi di anno in anno, rendono necessari con-

trolli più frequenti, tenuto conto che in discarica vengono conferiti sempre maggiore quantitativi di amianto e sistematicamente non viene rispettata, e di parecchi punti percentuali, la prescrizione indicata nell'autorizzazione. Oltre ad un aumentato controllo è necessario obbligare il gestore a dotarsi di una centralina permanente di controllo per amianto e polveri sottili, senza pensare ai costi/benefici verso il gestore dell'impianto. **La Regione, l'Arpat** devono valutare esclusivamente i benefici a tutela delle persone e dell'ambiente e, nel dubbio, attuare sempre ogni forma di tutela a garanzia del territorio (vedi sentenza Tar Lazio)

In merito ai consumi idrici ci chiediamo come sia possibile che dopo che i controlli di ARPAT, che salvo documentazione a noi sconosciuta debbono essere ritenuti corretti, attestano nella loro relazione conclusiva, un consumo elevato di acqua per gli anni 2013-2014 e 2015 superiore ai massimi indicati in AIA (pagina 14 determina 880/2012, punto 2.3 allegato tecnico), si accolga invece come certa la comunicazione di PAA che dichiara che tali valori sono frutto di un errato conteggio dei consumi e che i consumi idrici sono **modesti** e connessi unicamente ai **servizi accessori** (pulizia e bagnatura dei piazzali e servizi igienici). L'Assessore **forse dubita** delle capacità professionali dei tecnici **Arpat** e dà maggior credito a quanto afferma la controparte?

Nella medesima A.I.A., (pagina 14 determina 880/2012, punto 2.3 allegato tecnico) il consumo idrico annuo viene dichiarato come adeguato per un valore compreso tra **1.000 e 1.500** mc /annui .Il comune di Montignoso in una nota inviata il 17/10/2017 (protocollo 16752) alla Regione Toscana denuncia l'esubero dei consumi e che Programma Ambiente Apuane è titolare di una concessione di derivazione di acqua sotterranea per un prelievo non superiore a **0,046 l/s**. Anche ammettendo che il consumo fosse continuativo sulle 24 ore e per 365 giorni, il consumo totale ammonterebbe a 1451 metri/cubi annui, in linea con i 1000/1500 riportati in AIA, ma non con i consumi riportati nei rapporti ARPAT del 2013 - 2014 - 2015.

In merito alla presenza del triclorometano nei pozzi, ARPAT parla di dato consolidato nel PZ10 e dato variabile ma presente nel pz5; il superamento del CSC del 20% (pz5) non può essere considerato un dato "**non certo**" ma un superamento evidente della soglia stabilita dalla legge. Si può sospettare che il continuo uso del pozzo 5, per emunzione delle acque, potrebbe aver variato tale valore **abbassando la persistenza** appunto dell'inquinante, che comunque rimane presente. *"Il **pump and treat** è una tecnica di bonifica del suolo che consiste nel **pompaggio** e trattamento in superficie delle acque di falda inquinate, il processo prevede la creazione di uno sbarramento idraulico, dovuto al pompaggio di acqua dalla falda ed il successivo trattamento delle acque estratte. L'acqua, in uscita dal processo di trattamento, può essere riversata in fognatura o in un bacino idrico superficiale. La tecnica di **pump and treat** è un processo di bonifica on site".*

Per poter accertare in maniera certa la presenza di inquinanti nei pozzi si può prevedere la chiusura temporanea del pozzo 5 ed avviare delle analisi a rete allargata, su tutti i piezometri dell'impianto, per verificare la presenza e la persistenza degli inquinanti e in particolare dei clorurati organo-alogenati (tra cui il triclorometano). Vogliamo inoltre ricordare che il PZ10 ha sempre fatto parte dei pozzi interni alla discarica, fin dalla riclassificazione. In AIA si fa

differenza tra i pozzi esterni ed interni alla discarica (vedi 9.3 Monitoraggio acque falda): i pozzi o piezometri 1,7,9 vengono evidenziati come esterni mentre il Pz10 come **a monte** della discarica lato nord ma **non esterno**, ARPAT nei vari rapporti non evidenzia che il pozzo sia esterno o non facente parte della discarica anzi nel rapporto del 16/12/2015 (LU.01.11.25/8.42) dice *...La ditta non effettua però una disamina dei dati nel suo insieme: non viene cioè valutato il comportamento dell'andamento dei risultati nel **tempo**, confrontando tra loro i valori dei pozzi a monte, a valle e del percolato. Solo da un'analisi di questo tipo è possibile stabilire se i superamenti dei valori limite sono indice di una possibile contaminazione della discarica, oppure sono invece delle anomalie legate a delle oscillazioni caratteristiche di falda. Se si segue questa metodologia e si analizza il comportamento nel tempo dei vari pozzi, **il comportamento del PZ5 risulta coerente con il PZ10 di monte** facendo quindi ragionevolmente supporre che non sia influenzato da fuoriuscite di percolato (ma si deduce che i due pozzi fra loro sono correlati). L'analisi dei valori dei solfati nel pozzo di monte PZ10, posto però **a margine dell'area di conferimento dei rifiuti (se è a margine dell'area di conferimento come fa ad essere esterno?)**. Risulta complesso perché presenta un andamento caotico e non correlabile ai risultati dei pozzi di valle. Sarebbe opportuno che la ditta **effettui un'indagine per capire le cause di queste oscillazioni...***

Sempre in merito ai pozzi e alle acque ci chiediamo come mai si continuano ad usare due pesi e due misure: è stata avviata una campagna di 9 mesi presso Romagnano (Massa) per un piezometro con un valore di triclorometano sotto la soglia di legge e non si decide di avviare una simile campagna di controllo proprio qui, presso una **discarica** dove si evidenziano superamenti oltre il CSC di composti presunti cancerogeni, in ben due pozzi in falda. Arpat parla di veleni in falda presso la zona Ex Farmoplant: secondo l'Agenzia regionale *“... a essere preoccupante sono i **solventi alifatici**, presentano una forte presenza ambientale e una scarsa solubilità in acqua, caratteristiche che hanno consentito tutt'ora di persistere in falda a concentrazioni rilevanti ...Non si ravvisa nessun sostanziale miglioramento tra i superamenti evidenziati nel 2003 e quelli del 2017, anzi, in alcuni casi si è verificato un aumento delle concentrazioni del contaminante...”* conclude incitando la prevenzione e il trattamento di tali componenti .

In merito alle prescrizioni AIA dei quantitativi di rifiuti conferibili, specialmente dell'amianto, **che si ricorda essere questo un rifiuto conferito in deroga**, vogliamo di nuovo specificare che non solo non sono stati rispettati i conferimenti nel 2015 ma anche nel 2014 e nel 2013 e dalle dichiarazioni riportate sui giornali la ditta dichiara che anche per l'anno corrente sono già al 37% (Il Tirreno 12 ottobre 2017). La legge prevede che in caso di ripetute violazioni AIA, come avviene in questa discarica, la Regione Toscana, ente **competente**, può provvedere alla **diffida, sospensione, revoca e chiusura dell'impianto**. A nostro parere, preso atto delle reiterate violazioni, considerato che sono già state emesse sanzioni amministrative e segnalazioni alla autorità giudiziaria (vedi tabelle allegate), sarebbe opportuno anzi doveroso procedere alla sospensione ed eventuale revoca delle autorizzazioni, anche in relazione al fatto che PAA, ci risulta, aver operato senza le prescritte fideiussioni dal 2013 al 2017, incorrendo quindi in un'altra violazione AIA.

Ci sembra ormai di essere ben oltre le verifiche e le diffide, ci troviamo davanti ad una ditta che fatica a stare, a nostro avviso al passo con le leggi e i regolamenti. In una recente sentenza del **Tar del Lazio**, sempre in relazione alle discariche e al ruolo delle Regioni nel controllo delle stesse si legge : Il TAR Lazio, 28 agosto 2017 (9442) precisa che, *...la tutela dell'ambiente deve basarsi sulla prevenzione **in ossequio al principio di precauzione**, la cui applicazione comporta che, come affermato nel 2013 dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4227), ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente **pericolosa**, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata*. E continua con *... la tutela dell'ambiente, così intesa, deve **prevalere sull'interesse al profitto** non solo perché lo impone la Costituzione ma anche perché conviene dal punto di vista economico in quanto solo in tal modo si evitano alla collettività, le ingenti spese necessarie per rimediare (per quanto possibile) ai danni dell'inquinamento su salute e ambiente...*

A tutto questo dobbiamo aggiungere che i **quattro comuni** interessati, due più direttamente Montignoso e Pietrasanta e due limitrofi Seravezza e Forte dei Marmi hanno chiesto la chiusura dell'impianto, la sua messa in sicurezza e bonifica elencando tutta una serie di motivi, a nostro avviso, validi e condivisibili e in primis la "**non idoneità del sito e del luogo**", attestato sia nei regolamenti regionali che da comunicazioni e decisioni prese dal Ministero dell'Ambiente.


Si parla della Versilia storica, zona ad **alta vocazione turistica**, incastonata tra mare e monti, a ridosso del parco delle **Alpi Apuane** e di una zona protetta come il **lago di Porta**, habitat di centinaia di specie e molte di loro protette dalle leggi regionali, nazionali ed europee. Bisognerebbe prendere atto degli errori fatti dai Comuni e dalle Province negli anni, più volte dimostratesi incompetenti in materia ambientale e della tutela del territorio e porvi rimedio, quindi mettere fine a questo progetto, avviando in tempi celeri la **sua chiusura**.

RAPPORTI ARPAT	REPORT
ARPAT 2013 Prot. 84274 / 30.12.13	ARPAT 2013 (relativo 2012) vengono segnalati alla Autorità giudiziaria per non aver ottemperato ai codici 17.05.04 proveniente da camp derby di Tirrenia e sul rifiuto non pericoloso identificato 17.05.06 proveniente dalla messa in sicurezza del fosso del fescione , analisi dei parametri PCB e Diossine .responsabile Gigliola ciacchini
ARPAT 2014 MS.01.11.12/3.31	(riferimento 2013) Il controllo annuale previsto ha evidenziato la non osservanza delle prescrizioni autorizzative per quanto riguarda il controllo analitico dei rifiuti in ingresso. Si ritiene che la ditta non abbia ottemperato a quanto previsto dalla determina DD 880/2012 nella valutazione dei dati del monitoraggio delle acque sotterranee degli ultimi tre controlli del 2012. In particolare: 1. a seguito dei controlli del 13/06/2012 e del 12/09/2012 la ditta, rientrando nella casistica previstadal capitolo 9.3 nel punto 7.c (superamento del livello di guardia per due o più parametri su più di un punto di prelievo) doveva procedere all'azione prevista, consistente in un nuovo prelievo e all'analisi su tutti i punti della rete, con contestuale avviso alle autorità competenti allo scopo di valutare la situazione di concerto con le stesse. 2. a seguito del controllo del 04/01/2013 la ditta, rientrando nella casistica prevista dal capitolo 9.3 nel punto 7.b: (superamento del livello di guardia per due o più parametri su un solo punto di prelievo) doveva procedere all'azione prevista, consistente in un nuovo prelievo nel punto interessato, all'analisi di tutti i parametri e alla valutazione dei risultati. Delle inosservanze alle prescrizioni AIA è stata data comunicazione all'Autorità Giudiziaria. Responsabile Clara Bighelli .
tricolorometano	IL pozzo 10 ha il valore di n 1.03 (invece di 0.15) superamento del CSC del 686 % // pozzo 5— 0.26 oltre il CSC del 175% // pozzo 7— 0,18 oltre CSC del 20% , si evidenziano inoltre variazioni significative di molti parametri tra cui solfati , temperatura e conducibilità (vedere pagina 13/14/15/16 arpat)
ARPAT 2015 Ms.10.11.12/3.35 04/03/2015	(Riferimento 2014)controlli effettuati hanno portato a elevare sanzione amministrativa (prot. 9011/2015) per inottemperanza alle prescrizioni nella gestione dei rifiuti, nelle misure di amianto aerodisperso e nella gestione del monitoraggio delle acque sotterranee. È stata inoltrata Comunicazione di Notizia di Reato all'Autorità Giudiziaria (prot. 10093/2015) per l'assegnazione del CER 17.06.05* "materiali da costruzione contenenti amianto" che non risulta idoneo, in quanto tale codice è generalmente associato a rifiuti di una attività di demolizione e non al terreno escavato. È stata elevata inoltre sanzione amministrativa (prot. 8414/2015) per errata compilazione dei formulari alla ditta di autotrasporti COVECOM , responsabile Clara Bighelli
tricolorometano	Si allega la relazione di controllo documentale redatta dai tecnici del dipartimento di Lucca. Come già osservato per il la relazione annuale 2013 relativo all'anno 2012 anche nel corso del 2013, la ditta, nell'effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee, ha ignorato i superamenti dei limiti inferiori degli intervalli di accettabilità, attenzione e guarda imposti per alcuni parametri, non mettendo in atto le prescrizioni previste al paragrafo 9.3 punti 7, 8 e 9 degli atti autorizzativi che prevedono le relative azioni correttive. Si è quindi elevata sanzione amministrativa per inottemperanza alle prescrizioni AIA.
tricolorometano	Presente nel pozzo 5 con un valore del 0.20 invece del 0.15 (max) quindi superiore al CSC , il pozzo 10 non viene controllato , ci sono anomalie comunque nei solfati e nei fluoruri e nel sodio (vedi rapporto dopo pagina 8)

	<p>Esiti analisi e Conclusioni: gli esiti e le conclusioni del controllo sono riportati nella Relazione laboratorio area vasta centro (Protocollo interno ARPAT n° 0081582 del 28/11/2014) che si allega. È stata elevata sanzione amministrativa per aver affidato il controllo dell'amianto aerodisperso ad un laboratorio che non risulta idoneo secondo quanto previsto dall'AIA, ad effettuare le prove di interesse (MOCF). I valori rilevati nel rifiuto sono bassi, si è provveduto comunque a darne comunicazione (prot. 7227/2015) alle ASL di zona perché valutino eventuali rischi per i lavoratori e/o la popolazione e l'esigenza di effettuare approfondimenti in merito alla presenza di fibre di amianto nella marmettola.</p>
	<p>Non risulta rispettata la prescrizione relativa all'ingresso degli inerti in percentuale almeno del 70% in quanto sono entrati il 62,3% (<i>dato oggettivo di violazione ALA visto che si traduce nel aver portato 37,7% di materiali speciali tra cui AMIANTO</i>). In merito si è proceduto ad elevare la relativa sanzione amministrativa. In riferimento al controllo del carico proveniente dalla ditta Covecom di Milano, entrato con formulario XBC 018050/08 del 21/07/14, riportante 18 big bag, poiché sul mezzo sono stati rinvenuti 16 big bag, si è proceduto ad elevare una sanzione amministrativa a carico della ditta Covecom per errata compilazione del formulario. Il materiale rinvenuto al controllo del carico proveniente dalla ditta Covecom di Milano risultava costituito sostanzialmente da terra frammentato ad alcuni pezzi di lastre di eternit, pertanto per tale tipologia l'assegnazione del CER 17.06.05* "materiali da costruzione contenenti amianto" non risulta idoneo, in quanto tale codice è generalmente associato a rifiuti di una attività di demolizione e non al terreno scavato. In riferimento all'attribuzione del codice CER si è proceduto ad informare l'Attività Giudiziaria</p>
<p>ARPAT 2015 Lu.01.11.25.8.42 16/12/2015</p>	<p>I controlli effettuati portano a rilevare le seguenti violazioni dell'AIA : la gestione della discarica anche nell'anno 2014 non ha rispettato la prescrizione di ricevere una percentuale di rifiuti inerti sul totale annuale non inferiore al 70% p/p; le modalità di allocazione e compattazione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto non ha evitato la potenziale dispersione di fibre libere di amianto originatesi da rottura involucro plastico protettivo che ha causato la presenza di frammenti di eternit sulla superficie dell'area della discarica in coltivazione nel 2015. Per tali violazioni verrà elevata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 – quattuordecies co. 2. D. Lgs. 152 parte II titolo III-bis. Nell'ambito del controllo è stata rilevata anche una non corretta tenuta del registro di carico e scarico che avviene mediante l'utilizzo di un software. Questo infatti rende definitive le operazioni di registrazione solo quando viene richiesta la stampa. Il gestore ha consuetudine di richiedere la stampa senza una periodicità prefissata e pertanto i dati restano alterabili anche dopo due giorni lavorativi dal loro inserimento. Tale modalità di tenuta del registro non rispetta i criteri previsti dall'art. 190 c.1 lett. d) del D. Lgs. 152/06 parte IV pertanto verrà emessa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 258 c. 2 e 5 del medesimo decreto. Responsabile Maria Giovanna Venturi</p>
	<p>I controlli evidenziano una carenza nel piano di monitoraggio e controllo dell'AIA circa la rendicontazione da parte del gestore delle quantità e dei volumi dei rifiuti che annualmente sono allocati in modo tale da potere essere confrontati con le prescrizioni caratterizzanti la gestione di questa discarica. Sarà quindi necessario inserire esplicitamente nel PM&C che: il gestore annualmente deve comunicare i volumi della discarica utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti suddivisi nelle sottocategorie autorizzate ed anche le percentuali in peso dei rifiuti inerti, e dei fanghi in confronto al totale ricevuto.</p>
	<p>Il rifiuto pericoloso CER 17.06.05 "materiali da costruzione contenenti amianto", non può essere considerato un rifiuto inerte, la stessa Autorizzazione lo separa dagli altri rifiuti derivanti da opere di demolizione e da quelli ottenuti dalla lavorazione del marmo e della pietra, pertanto non può essere conteggiato nella quota del 70 % in peso sul totale che annualmente può essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti inerti. Infatti, sulla base dell'autorizzazione, riferendosi alla tabella di pagina 5, a questo rifiuto è assegnato un quota in volume di circa il 34,5 % v/v, avvalorando la differente natura di questo rispetto agli altri rifiuti inerti. Dal MUD 2014 risulta che la percentuale di inerti entrati è pari al 48,74% ben inferiore al 70% previsto. In merito si procederà ad elevare sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quattuordecies.</p>

RAPPORTI ARPAT	REPORT
ARPAT 2016 Ms.01.11.12/3.57 24/02/2017	<p>(Riferimento hanno 2016 e mud 2015) Il controllo AIA 2016 ha confermato alcune delle problematiche rilevate anche nel controllo 2015 relativamente alla verifica della gestione dei rifiuti. Non sono rispettate le percentuali prescritte nei rapporti tra rifiuti inerti e rifiuti contenenti amianto previsti in autorizzazione, rispettivamente in 70% e 30%. In merito si è proceduto ad inviare Informativa all'Autorità Giudiziaria,</p>
	<p>Come già evidenziato nel controllo AIA degli anni precedenti il limite quantitativo in ingresso indicato in autorizzazione è riferito a volume/sei anni, i nostri conteggi si basano su un confronto annuale degli ingressi ricavati dai dati MUD e riferiti in peso, si rimanda alla Regione ogni valutazione di merito. autorizzazione è riferito a volume/sei anni, i nostri conteggi si basano su un confronto annuale degli ingressi ricavati dai dati MUD e riferiti in peso, si rimanda alla Regione ogni valutazione di merito. Il piano di monitoraggio e controllo è stato eseguito; nel report sono riportati i risultati delle misure di emissioni sonore effettuate nel dicembre 2013. Tale controllo era previsto con periodicità biennale dalla determina DD 880 del 24/03/2012, autorizzazione di rinnovo, entrata in vigore nell'ottobre 2012, per cui il controllo effettuato nel 2013 doveva essere ripetuto nel 2015. Si chiede alla ditta di verificare se la mancanza di dati aggiornati sul report sia dovuta effettivamente alla mancanza di effettuazione del controllo analitico, e di fornire i dati delle misure del 2015 se presenti; si chiede inoltre di motivare l'eventuale mancato controllo.</p>
Triclorometano	<p>PRESENTE con valori superiori al CSC sul pozzo 10 (0.44 , 295% oltre) e nel pozzo 5 (0.18 , 20% oltre) (Si è evidenziata presenza di triclorometano superiore alla CSC per il Pz5 ed il Pz10. Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai verbali di campionamento n. 20160930-00189-1 e n. 20160930-00280-1.)</p>
	<p>La ditta presenta la valutazione di impatto acustico con i rilievi effettuati il 11/12/2013, che evidenziano il rispetto dei limiti di immissione, di emissione. Tale controllo era previsto con periodicità biennale dalla determina DD 880 del 24/03/2012, autorizzazione di rinnovo, entrata in vigore nell'ottobre 2012, per cui il controllo effettuato nel 2013 doveva essere ripetuto nel 2015.</p>
Note ARPAT 2017	<p>La risposta ARPAT MS.01.11.12/3.65 del 05/06/2017 // conferma che Il controllo sui volumi è previsto in base alla determina di via DD/656/2011 in riferimento alle richieste del Comune di Montignoso: ARPAT fa il controllo su base annuale in base a quanto riportato nel verbale della Cds di VIA del 20/09/2010, in cui il Comune di Montignoso richiedeva espressamente che il rapporto 70/30 tra inerti e altri rifiuti fosse rispettato almeno su base annuale. Il controllo di ARPAT si basa sui quantitativi di rifiuti entrati in discarica espressi in peso, perché così sono registrati nella documentazione prevista dalla legge (registri, formulari, MUD). Il dato dei volumi occupati della discarica e dei volumi residui non è noto a questo Ufficio, in quanto basato su rilievi altimetrici che non sono richiesti ad ARPAT.</p>
Triclorometano	<p>ARPAT MS.01.11.12/3.65 del 05/06/2017 // Sono evidenziati in giallo i valori che superano le concentrazioni limite per le acque sotterranee. I dati non sono numerosi e hanno dei buchi per cui anche un grafico direbbe poco: sembra comunque che la presenza nel Pz10 possa essere considerata assodata e all'incirca costante; nel Pz5 è molto più variabile.</p>

RAPPORTI ARPAT	REPORT
<p>ARPAT Lu.01.11.25/8.42</p>	<p>Nell'ambito del controllo è stata rilevata anche una non corretta tenuta del registro di carico e scarico che avviene mediante l'utilizzo di un software. Questo infatti rende definitive le operazioni di registrazione solo quando viene richiesta la stampa. Il gestore ha consuetudine di richiedere la stampa senza una periodicità prefissata e pertanto i dati restano alterabili anche dopo due giorni lavorativi dal loro inserimento. Tale modalità di tenuta del registro non rispetta i criteri previsti dall'art 190 c.1 lett. d) del D. Lgs. 152/06 parte IV pertanto verrà emessa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 258 c. 2 e del medesimo decreto</p>



Rete Natura 2000 SIC (Sito di Interesse Comunitario)
 ZPS (Zona di Protezione Speciale)
 SIR (Sito di Interesse Regionale)
 Area Naturale Protetta di Interesse Locale
 Direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat"
 Direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli"
 Legge 394/1991 Legge di quadro sulle aree protette. Testo coordinato
 Legge 503/1981 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 1979.
 DPR 1997 n.357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
 Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n.92/43/CEE
 Deliberazione 21 ottobre 2002 n.1148 - Aree collegamento ecologico
 Deliberazione 16 novembre 2009, n.1014 Linee guida Plan gestione
 Legge regionale 6 aprile 2000 n.56 coordinata
 Legge Regionale 13 agosto 1998, n.60 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
 testo integrativo regionale in materia di VAS, di VIA e di VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Misura distanza
 Fai clic sulla mappa da aggiungere al tuo percorso
 Distanza totale: 173,25 m (594,81 pd)

Alla luce di quanto esposto, chiediamo:

- Di dare atto che, nel caso di diniego alla chiusura, messa in sicurezza e bonifica della discarica di "ex cava Viti", in alternativa ci sembra opportuno e dovuto il riavvio del procedimento di VIA e AIA in maniera integrale, valutando l'intero impianto allo stato attuale, adeguandolo alle direttive europee per quello che riguarda la materia di discariche, valutando nel contempo anche tutti gli aggiornamenti delle direttive europee e delle leggi nazionali e regionali sempre in materia di discariche, non solo perché richiesto ad oggi da 4 comuni ma ci sembra dovuto anche verso il territorio e i cittadini, prendendo anche atto dalle recenti sentenze comunitarie in materia di **VIA ex post**: la Corte di Giustizia del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16) ha chiarito gli effetti e l'oggetto della VIA ex post: **1.** Gli Stati membri possono regolarizzare la mancata VIA anche dopo la autorizzazione e la realizzazione del progetto ma deve trattarsi di una regolarizzazione che non evada nuovamente la Direttiva sulla VIA, quindi non è sufficiente una mera autorizzazione né urbanistica ma neppure ambientale (Autorizzazione Integrata Ambientale ad es.) **2.** Una valutazione effettuata dopo la realizzazione e la messa in servizio di un impianto non può limitarsi all'impatto futuro di quest'ultimo sull'ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione. In altri termini **la VIA deve riguardare non solo la compatibilità ambientale delle ultime modifiche del progetto all'impianto ma quella dell'intero impianto con il sito in cui è collocato**
- La temporanea sospensione di emunzione dal pozzo 5 (Pz5) per un periodo utile affinché ARPAT possa eseguire analisi dettagliate sulla presenza di inquinanti sia nel pozzo 5 che nel pozzo 10, valutando anche la possibilità di eseguire controlli a rete allargata per comprendere **quali e quanti inquinanti** siano presenti e determinarne l'origine e la trasformazione / trasformazione attraverso la falda.
- Si rende necessario e urgente **un incontro** tra Regione Toscana, nelle figure dell'Assessore Fratoni e del Dott. Andrea Rafanelli, i rappresentanti istituzionali di tutti i comuni del comprensorio che hanno espresso la volontà di chiusura della discarica, i rappresentanti del Comitato contro la discarica di "ex cava viti" e i cittadini presso una sede in loco, per discutere e definire i tempi e le modalità di una chiusura in sicurezza della discarica e la sua conseguente bonifica.

Si resta in attesa di una Vostra risposta e facciamo presente che in assenza di chiarimenti tecnici precisi a quanto da noi esposto ci riserviamo di inviare la presente e relativi allegati nelle sedi opportune, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ambiente interessato dall'attività in oggetto.

Cordiali saluti, Il Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di ex Cava Fornace
(comitato.contro.discarica@pec.it , cristina.ronchieri@alice.it)

A collection of handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The signatures are cursive and vary in style. Some are more legible than others. The names appear to be: 1. A signature that looks like 'Gallo'. 2. 'Poffini Anna'. 3. 'Serebe Mei'. 4. A signature that looks like 'Gallo'. 5. 'Lente Rina'. 6. 'Boni'. 7. 'Giovanni Roberto'. 8. A signature that looks like 'Rina'. 9. 'Alessi'. 10. A signature that looks like 'Lente Rina'.

(Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 chiediamo di essere informati sui contenuti e le modalità di risposta alla presente da parte delle Amministrazioni e Uffici Preposti)